



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Roma, 29/08/2019

Spett.le  
**RTI Fastweb S.p.A. e Maticmind S.p.A.**

PEC: [la.gare@pec.fastweb.it](mailto:la.gare@pec.fastweb.it)

**OGGETTO:** Ordine servizi nell'ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, con il RTI, composto da Fastweb S.p.A. (mandataria) e Maticmind S.p.A. (mandante), attuale fornitore di AIFA giusta adesione alla Convenzione Consip *Servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e Postazioni di Lavoro per le pubbliche amministrazioni (SGM) – Lotto 1 (PAC)*, mediante Ordinativo principale di fornitura n. 4549500 – CIG ZED293D34E.

#### **LETTERA D'ORDINE**

Con riferimento al Vostro il Piano di Esecuzione Servizi, assunto al prot. AIFA n. 73231 del 26/06/2019, la scrivente Agenzia con Determina n. 1210 del 19/07/2019 autorizza, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a), del D.lgs. n. 163/2006, il presente ordine alle condizioni in appresso indicate.

#### **PREMESSE ED ALLEGATI:**

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nella lettera contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

#### **POSSESSO DEI REQUISITI:**

Con l'accettazione della presente, codesto RTI, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione e da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

#### **OGGETTO:**

L'oggetto della presente Lettera contratto consiste nell'esecuzione dei servizi di presidio tecnico-informatico, nonché dei servizi di installazione delle postazioni di lavoro e di cablaggio della rete locale necessari per la sede AIFA di via Silvio D'Amico n. 40, come puntualmente descritti nel sopra citato Piano di Esecuzione Servizi da Voi (**Allegato C**).

#### **CORRISPETTIVO:**

Il corrispettivo per l'esecuzione dei suddetti interventi è pari a euro 37.695,02 (trentasettemilaseicentonovantacinque/02) oltre IVA, di cui:

- euro 23.915,55 (ventitremilaseicentonovantacinque/55) oltre IVA per n. 1 risorsa di Presidio per 6 mesi;
- euro 1.087,07 (milleottantasette/07) oltre IVA per l'installazione ;
- euro 12.692,40 (dodicimilaseicentonovantadue/40) oltre IVA, per i servizi di cablaggio.

### **DECORRENZA E DURATA:**

La presente Lettera contratto decorre dalla data di accettazione della stessa, per la durata di n. 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di presidio.

In ogni caso, AIFA si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto.

### **POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA':**

Codesto RTI dichiara di aver stipulato un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla scrivente Agenzia nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Lettera contratto, assumendo altresì l'onere di manlevare e tenere integralmente indenne la scrivente Agenzia in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti o fornitori nello svolgimento dei lavori oggetto dell'ordine e in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato, da enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e/o in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative vigenti.

### **CESSIONE DEI CREDITI:**

La cessione dei crediti è regolata ai sensi di legge. In ogni caso l'Agenzia non accetta preventivamente la cessione da parte di codesto RTI di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula della presente Lettera contratto.

### **ESECUZIONE:**

L'esecuzione dei servizi, come descritta nella presente Lettera contratto e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente esecuzione.

Codesto RTI si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la scrivente Agenzia per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.

Codesto RTI solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Codesto RTI solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore.

### **PAGAMENTO:**

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo **CIG ZED293D34E**, essere intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.*

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate

con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “**ALLEGATO a fattura n.\_\_\_\_ , CIG n. \_\_\_\_\_ Fornitore\_\_\_\_\_**”, riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG della presente Lettera ed il nome del Fornitore.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Tale pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi su uno dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, intestati alle società Fastweb S.p.A. e Maticmind S.p.A, costituenti il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, ciascuno per le quote indicate nel Piano di Esecuzione Servizi (allegato), come espressamente indicati nelle dichiarazioni, rilasciate dalle medesime sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 nelle quali vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari (**Allegato B**).

Con l’accettazione della presente Lettera contratto, codesto RTI si impegna a rendere note alla scrivente Agenzia, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per la scrivente Agenzia.

Con la sottoscrizione, inoltre, codesto RTI garantisce di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione della presente Lettera contratto il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al pagamento del corrispettivo pattuito e di quanto disposto in osservanza della predetta legge.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, codesto RTI, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra

indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui codesto RTI è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione codesto RTI dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante dell'avvenuta corretta esecuzione e previo rilascio del DURC regolare.

### **SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:**

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Impresa dovrà allegare alla presente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei lavori, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato D**) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

#### **RISERVATEZZA:**

- a. Codesto RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Lettera contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Lettera contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. Codesto RTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Lettera contratto, fermo restando che codesto RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente Agenzia.
- d. Codesto RTI potrà citare i contenuti essenziali della presente Lettera contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di codesto RTI a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", codesto RTI si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE e DELLA SOCIETA':**

- a. Con la sottoscrizione della presente Lettera contratto, le Parti convengono quanto segue:
  - Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito

“Regolamento”) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento).

- I dati personali trattati nell’espletamento dei Servizi connessi all’espletamento delle attività oggetto della presente Lettera contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
  - Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti prendono atto che: Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Luca Li Bassi;
  - L’AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei Servizi della presente Lettera contratto, designa codesto RTI contraente “Responsabile del trattamento”, con i compiti e le responsabilità di cui all’art. 28 del Regolamento, come da Accordo per la designazione allegato sub E). Codesto RTI contraente si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. Codesto RTI si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento, anche successivamente all’estinzione della presente Lettera contratto, gli interessati potranno esercitare nei confronti di Codesto RTI contraente i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento. Codesto RTI è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto della presente Lettera contratto e salvo il diritto dell’AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
- b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. Codesto RTI - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.” nonché dall’art. 32 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.” - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e alla presente Lettera contratto.

L’accettazione della presente Lettera da parte Vostra attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link [https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa\\_ex\\_art.13\\_GDPR.pdf](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf)

**DIRITTO DI RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA:**

Resta inteso che la scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., potrà in qualunque momento recedere dalla presente Lettera contratto, dandone semplice preavviso a codesto RTI almeno un mese prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la scrivente Agenzia, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, codesto RTI avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza, ma non per i servizi prestati in data successiva; codesto RTI rinuncia, ora per allora nei confronti della scrivente Agenzia, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

In materia di diritto di recesso dalla presente Lettera contratto esercitabile dalla scrivente Agenzia si rimanda, altresì, all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge n. 135/2012, ove applicabile.

La presente Lettera contratto si intenderà altresì risolta di diritto nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

Codesto RTI dichiara, infine, di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> , alla voce *Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplinare e codice di condotta* - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. citato, codesto RTI si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione della presente Lettera contratto ad insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione della presente Lettera contratto, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**CAUZIONE:**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, codesto RTI ha prodotto la Garanzia, quale cauzione definitiva, n. 01383/8200/00783421/2716/2019 n. unico 000000478020, per un importo pari ad € 1.884,75 (euro milleottocentottantaquattro/75), pari al 10% dell'importo contrattuale e ridotto del 50% in forza del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

**FORO COMPETENTE:**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione dei lavori di cui alla presente Lettera contratto sarà competente il Foro di Roma.

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

Responsabile Unico del Procedimento è stato designato il Dott. Maurizio Trapanese, giusta Determina DG n. 2117 del 21/12/2017.

**Il Direttore Generale**

*Luca Li Bassi*

F.to digitalmente

**Allegati:**

1. Vostro Piano di Esecuzione Servizi, assunto al prot. AIFA n. 73231 del 26/06/2019;
2. Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
3. Accordo di designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.